

RG n. 2045/2013

GENTENZA ELULC

1.2476/17 DEPOSITATA IL

19 2045 13

CONTRIBUTO PRIFICATO:



Trie H

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

III SEZIONE CIVILE

in Camera di Consiglio composta dai Giudici

dott.ssa Anna DE CRISTOFARO

dott.ssa Lucia FERRIGNO

dott. Carlo L. SANTILLI

DAY CANDERS AND ADDRESS AND AD

Presidente

Consigliere

Giudice Ausiliario estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2045/2013 R.G., promossa da:

, rappresentati e difesi,
congiuntamente e disgiuntamente, per mandato in calce all'atto di citazione in appello,
dagli Avvocati Claudia Bonizzato, Luca Zamagni e Silvia Savigni, elettivamente
domiciliati nello studio di quest'ultima in Bologna, via Mazzini, 4

APPELLANTI
nei confronti di:

S.p.A., nuova denominazione di , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da procura generale alle liti in data 22/01/2008 ed elettivamente domiciliata nel su studio

APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE

avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Bologna, in composizione collegiale ex D.Lgs n. 5/2003, n. 1838/2012, pubblicata il 25/06/2012.

Le parti hanno concluso come da verbale all'udienza del 16/05/2017.

CONCISE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I signori citavano in giudizio la S.p.A. (di seguito Banca) esponendo che, dopo che il di cui erano stati clienti per decenni, era dalla stessa stato incorporato, avevano acquistato, su sollecitazione di un

H





RG n. 2045/2013

Repert. n. 2536/2017 del 18/10/2017



funzionario, Bond Cirio per l'importo di £ 100.000,00 in quanto presentatigli come titoli di sicuro rendimento, nonostante la signora non avesse una specifica esperienza, fosse pensionata e convinta all'investimento solo dall'affidamento riposto nel rappresentante della Banca.

Gli attori, quindi, denunciavano di non aver avuto informazioni circa la natura dei titoli e di non aver ricevuto il cosiddetto contratto-quadro, né il fissato bollato, né l'attestazione dei documenti attestanti i rischi in generale.

Esponevano, quindi, di ritenere nullo l'acquisto del Bond Cirio per la violazione di norme imperative e mancanza della forma scritta prevista dall'art. 23 del T.U.F., sostenendo, inoltre, l'annullabilità del contratto per errore essenziale o per dolo contrattuale, oltreché per conflitto d'interessi, non essendo chiaro se le obbligazioni fossero state vendute in contropartita diretta o se rientrassero tra i prodotti che dovevano essere venduti dalla banca (c.d. Paniere).

Stante l'evidente squilibrio del rapporto che li legava alla Banca, sostenevano, poi, la violazione della disciplina dettata dal Codice del Consumo, e, ancora, la violazione dell'art. 1838 c.c..

Concludevano, quindi, chiedendo:

- la dichiarazione di nullità e/o inefficacia del contrato con condanna della Banca alla restituzione del capitale, oltre interessi e spese per € 125.000,00, o, in alternativa, l'annullamento del contratto o la risoluzione dello stesso e la condanna alla restituzione della medesima somma.
- In via subordinata l'accertamento della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale con la conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni quantificati sempre in € 125.000,00.

La Banca si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande in quanto infondate con riferimento a tutti i rilievi di responsabilità sollevati dagli attori.







RG n. 2045/2013

Repert. n. 2536/2017 del 18/10/2017



In via subordinata ne chiedeva la condanna alla restituzione delle obbligazioni e alla decurtazione delle somme percepite a titolo di cedole.

Dopo la rinuncia, da parte degli attori, ai mezzi istruttori richiesti, il Collegio pronunciava sentenza con cui rigettava le domande attrici, condannando i soccombenti al pagamento delle spese processuali di cui, però, non indicava l'ammontare.

II

La signora hanno impugnato la sentenza sulla base di più motivi.

La Banca si è costituita eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342, 348 bis e ter c.p.c.: nel merito concludendo per il rigetto dell'appello, o, in subordine, in caso si accoglimento delle domande di nullità o di annullamento o di risoluzione del contratto, per la condanna degli appellanti alla restituzione dei titoli, e, ancora, in caso di sua condanna alla restituzione delle somme versate dagli appellanti ovvero al risarcimento dei danni patrimoniali, chiedendo che dalla somma dovuta siano decurtati gli importi percepiti a titoli di cedole, nonché il valore che i titoli Cirio avranno all'epoca.

In via di appello incidentale ha concluso chiedendo la riforma e/o integrazione della sentenza con riferimento alla omessa quantificazione delle spese processuali.

II

In primo luogo è necessario trattare le questioni preliminari sollevate dall'appellata in quanto, se accolte, definirebbero il giudizio allo stato.

Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., ritiene il Collegio che sia infondata non sussistendone i presupposti di cui ai nn. 1 e 2 del primo comma.

L'ipotesi disciplinata dall'art. 348 bis e ter, va altrettanto disattesa in quanto il giudizio di non ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello richiede che l'impugnazione risulti palesemente infondata, condizione che non ricorre nel caso di specie, anche in

M





RG n. 2045/2013

Repert. n. 2536/2017 del 18/10/2017



relazione ai vari aspetti della materia trattata e al novero delle domande proposte dagli appellanti.

II

Il primo motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di nullità del contratto quadro di negoziazione.

Il Tribunale ha rilevato che "con la comparsa di costituzione la Banca ha depositato tre contratti quadro, tutti sottoscritti dagli attori su moduli predisposti dal

, di cui il primo reca la data 2.8.1989 mentre gli altri sono privi di data".

Gli appellanti contestano quanto ritenuto dal primo Giudice, sia in fatto che in diritto: in fatto, in quanto il primo è un contratto di deposito titoli, quindi non assimilabile ad un contratto quadro, mentre i restanti due, essendo privi di data – quindi di un elemento essenziale ai fini della validità dell'atto – non possono ritenersi validamente conclusi, diversamente da quanto afferma la sentenza che ne afferma la validità in quanto "furono stipulati prima dell'acquisto per cui è causa, perché risalgono alla gestione del essendo stato acquistato il titolo, invece, quando alla

predetta era succeduta Unipol Banca".

Il motivo deve ritenersi infondato nei termini che seguono.

Non si può dubitare del fatto che un deposito titoli, vale a dire lo strumento offerto da banche e intermediari finanziari per gestire gli investimenti dei propri clienti, caratterizzandosi come conto d'appoggio sul quale vengono spostate le somme relative agli investimenti e al solo scopo di facilitarne la gestione, sia sostanzialmente diverso dal cd contratto quadro, che, invece, regolamenta la prestazione di servizi d'investimento da parte dell'intermediario sulla base dei singoli ordini di acquisto di strumenti finanziari impartiti dai clienti. Né si può ritenere che il fatto che il conto depositi, datato agosto 1989, fosse stato redatto per iscritto, possa essere sufficiente a farlo ritenere documento valido alla stregua del contratto quadro, in quanto, anche volendo equiparare i due documenti, perché sono "nulli, ai sensi dell'art. 1418, I

H







Repert. n. 2536/2017 del 18/10/2017



comma, cod. civ., gli ordini di negoziazione posti in essere sulla base di un contratto quadro stipulato in data antecedente l'entrata in vigore delle disposizioni del TUF e che non sia stato aggiornato secondo le nuove norme che prevedono oneri formali ed ulteriori a carattere inderogabile" (Tribunale Parma 10/10/2007). ("Poiché le operazioni poste in essere dall'intermediario per conto del cliente debbono essere conformi non solo al contenuto del contratto quadro ma anche alle norme inderogabili di legge, il contratto quadro, al fine di evitare la sostanziale vanificazione delle norme poste a tutela dell'investitore, deve conformarsi alle prescrizioni di natura imperativa ed inderogabile emanate dopo la sua stipulazione; in difetto, le singole operazioni di negoziazione potranno essere affette da nullità sopravvenuta ex artt. 23, comma 1, d. lgs. N. 58/1998 e 30 reg. Consob n. 11522/98" (Tribunale Saluzzo 28/04/2009).

Premesso quanto precede in merito alla nullità del primo contratto, altrettanto non può dirsi per quelli successivi, seppure privi di data.

Gli appellanti citano a sostegno dell'invalidità dei contratti, l'art. 2704 c.c., evidenziando come "il legislatore abbia ammesso il ricorso a qualsiasi mezzo di prova solamente nelle ipotesi di cui ai commi II e III, mentre negli altri casi ha fatto risalire la data certa della scrittura privata ad uno degli eventi descritti dal comma I". Nel caso che ci occupa non è dato riscontrare un evento del genere di quelli descritti dalla norma che consenta di datare la stipulazione del contratto perlomeno anteriormente alla sua produzione in giudizio".

Va ricordato, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità ha ribadito (Cass. Civ., sez. I, 01.04.2009 n. 7964) che l'elencazione contenuta nell'art. 2704 c.c. non ha carattere tassativo, ma esemplificativo e che è rimessa «al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa» (Cass. Civ., sez. I, 22.10.2009 n. 22430); fermo

5







RG n. 2045/2013

Repert. n. 2536/2017 del 18/10/2017



restando che tale non può considerarsi un fatto riconducibile alla sfera di disponibilità del soggetto che lo invoca (Cass. Civ., sez. I, 21.4.2014 n. 1167), non essendovi qui alcuna certezza in ordine alla sua collocazione temporale.

Ebbene il Tribunale ha correttamente dedotto che le obbligazioni fossero state acquistate quando era già succeduta a (circostanza non contestata è che l'appellata abbia acquisito la filiale del il primo luglio 2001), mentre i contratti furono firmati sotto la gestione di questo, tanto da essere stampati su moduli intestati ad esso.

Ciò che deve essere accertato, allora, è se i contratti quadro in questione erano precedenti o successivi all'entrata in vigore del TUF, perché, nel primo caso, per essere validi, avrebbero dovuti essere adeguati alla normativa di settore introdotta dal Testo Unico, nel secondo sarebbero comunque validi perché predisposti secondo le norme della nuova disciplina.

Dai documenti versati in atti, risulta che almeno uno dei contratti prevedeva la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti (previsto dal regolamento Consob n. 11522/1998), quindi non poteva che essere stato stipulato dopo l'entrata in vigore del T.U.F. risultando, così, assolutamente regolare e valido al fine di eseguire operazioni d'investimento.

II

Il secondo motivo denuncia la violazione della disciplina consumeristica e il fatto che il Tribunale abbia considerato "l'allegazione eccessivamente generica e formulata in maniera tale da non poter essere apprezzata nei suoi lineamenti".

Il motivo non può essere accolto.

Non si può che ribadire quanto scritto in sentenza dal primo Giudice, rilevando, che il motivo, ai limiti dell'ammissibilità, non fa che riproporre le medesime argomentazioni già esposte in primo grado, richiamando, in modo generico - sia per quanto concerne l'argomentazione a sostegno della tesi sostenuta, che relativamente alla motivazione







RG n. 2045/2013

Repert. n. 2536/2017 del 18/10/2017



della sentenza – il concetto di "strutturale asimmetria informativa esistente tra un professionista del settore e soggetti privi di cognizione finanziarie di base", affermazione, comunque, priva di fondamento, stante la previsione legislativa delle norme previste a tutela dell'investitore che, se violate, determinano la nullità dell'ordine di negoziazione, in tal modo fungendo da elemento riequilibratore, unitamente agli altri obblighi imposti dal T.U.F. e dai Regolamenti Consob, della posizione delle parti.

Con il terzo motivo viene censurata la sentenza per aver respinto la domanda di annullamento del contratto per errore, in quanto il Tribunale avrebbe sbagliato nel ritenere che gli attori, più che un errore sulla qualità essenziale del contratto, si sarebbero lamentati della previsione economica circa l'andamento del titolo.

Il motivo è infondato.

Sostengono gli appellanti, ancora una volta con argomentazione estremamente generica, quindi ai limiti dell'ammissibilità del motivo, che "la falsa rappresentazione dell'oggetto del contratto abbia comunque indotto in errore i risparmiatori, determinandoli ad effettuare un'operazione in strumenti finanziari speculativi che altrimenti non avrebbero mai posto in essere".

Il Tribunale, con motivazione giuridicamente ineccepibile, ha evidenziato che la questione della rilevanza dell'errore è attinente alla diligenza dell'intermediario finanziario solo qualora sia l'investitore a provare che vi è stata una "condotta rilevante sotto il profilo dell'errore" concernente l'oggetto e la qualità essenziale dei titoli, tanto "l'investitore che chieda l'annullamento del contratto per errore essenziale e riconoscibile dall'intermediario sull'oggetto, ovvero su una qualità essenziale del titolo oggetto di negoziazione, ha l'onere di dimostrare che qualora avesse ricevuto le informazioni dovute al momento della contrattazione del titolo, non lo avrebbe







Repert. n. 2536/2017 del 18/10/2017



certamente acquistato, essendo irrilevante il successivo andamento del titolo stesso (Tribunale Parma 21/03/2007) (Cass. n. 20148/2013: "L'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo ed al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare").

Dunque, era onere degli appellanti fornire la prova dei presupposti necessari a ritenere annullabile il contratto per errore, ma, come da essi evidenziato nell'atto di appello, "all'udienza del 19/05/2009 la difesa di parte attrice ha verbalizzato la rinuncia" all'assunzione della prova testimoniale del funzionario della banca che vendette loro i titoli, rinunciando, così, a dimostrare che l'errore aveva riguardato l'identità o una qualità dell'oggetto della prestazione.

Quanto alla domanda di annullabilità del contratto per dolo, il Tribunale la disattende, ancora con motivazione ineccepibile e sempre riconducibile alla mancanza di prova, in quanto "gli attori non hanno nemmeno prospettato (tanto meno provato) l'elemento soggettivo del dolo della Banca [...] omettendo del tutto di indicare gli elementi di fatto, ossia i raggiri che i funzionari avrebbero commesso in loro danno...".

Di nessun rilievo, quindi, è l'affermazione secondo cui "le circostanze di fatto che connotano la negoziazione come gravata da una condotta dolosa dellla banca possono ricavarsi dalla ricognizione della documentazione contrattuale in atti" che dimostrerebbe come agli attori sia stata prospettata una situazione completamente diversa da quella reale, situazione che, ancora una volta, troverebbe, comunque, la necessaria tutela nelle norme del T.U.F. e dei regolamenti Consob.





Repert. n. 2536/2017 del 18/10/2017



II

Relativamente al quarto motivo, che afferma la permanenza degli obblighi informativi in capo all'intermediario finanziario dopo l'operazione di negoziazione, la contraria interpretazione del Tribunale trova conferma nella recente giurisprudenza secondo cui "è da escludere che sia predicabile, in tesi generale, un obbligo di informazione successivo alla concreta erogazione del servizio, invocando il disposto di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, comma 1, lett. b) (TUF), secondo cui l'intermediario deve operare in favore dei propri clienti "in modo che essi siano sempre adeguatamente informati", sul presupposto che l'avverbio "sempre", utilizzato dal legislatore, imponga all'intermediario un costante monitoraggio sulle fluttuazioni dei titoli acquistati suo tramite, al fine di suggerirne, con tempestività, l'eventuale disinvestimento. L'apparente latitudine della norma va, per contro, circoscritta all'ipotesi di un contratto di servizio di gestione del portafoglio o un servizio di consulenza (art. 1, comma 5, lett. d e art. 6, lett. f, TUF.: Cass., sez.1 30 gennaio 2013, n. 2185), o per operazioni in strumenti derivati e warrants e per le gestioni patrimoniali sulla base del Regolamento intermediari Consob integrativo della norma primaria (art. 28, commi 3 e 4" (Cass. Sez. I n. 10161/2016).

Il motivo, pertanto, è infondato.

II

Il quinto motivo, anch'esso infondato, censura la sentenza in quanto ha ritenuto irrilevante la mancata consegna dell'offering circular in mancanza di un obbligo, per la Banca, di rilasciare un prospetto informativo relativo alle obbligazioni Cirio, non ricorrendo, nel caso specifico, un'ipotesi di sollecitazione all'investimento.

Indipendentemente dalla motivazione del Tribunale, è innegabile che il documento sia stato prodotto in primo grado dalla Banca, mentre non è condivisibile la tesi degli







Repert. n. 2536/2017 del 18/10/2017



appellanti secondo cui l'appellata "non ha prodotto alcun documento comprovante la richiesta dell'offering circular all'epoca dell'emissione o comunque prima della negoziazione" per cui, da ciò, deve "dedursi" "che la banca non ha effettuato la necessaria, preventiva attività di studio e analisi sul principale documento che accompagnava l'emissione dei Bond".

La semplice "deduzione", ovviamente, non è sufficiente a ritenere fondata la doglianza degli appellanti, né tale infondatezza può essere superata dalla giurisprudenza citata che fa riferimento solo a ipotesi di mancata acquisizione del documento, che qui non ricorre, all'importanza del suo contenuto che non è, in generale, in discussione, alla mancanza di un obbligo di trasmettere al cliente il prospetto informativo che, nella fattispecie, nuovamente non è dato riscontrare.

II

Con il sesto motivo la sentenza viene censurata in ordine alla circostanza secondo cui gli appellanti non avrebbero contestato espressamente l'inadeguatezza dell'operazione, anche se privi di esperienza nella specifica materia.

Il Tribunale ha ritenuto che la Banca "abbia provato per tabulas la coerenza dell'investimento in obbligazioni Cirio rispetto al profilo di rischio degli investitori", citando, a tal fine, gli investimenti, prossimi rispetto a quello in oggetto, fatti dai signori in "strumenti finanziari aggressivi".

Gli appellanti, quindi, sostengono che il Tribunale abbia errato sia in fatto che in diritto: sotto il primo profilo in quanto la documentazione in atti dimostrerebbe che la maggior parte degli investimenti era stata eseguita in titoli obbligazionari, titoli di Stato e obbligazioni bancarie. Sul punto, contrariamente a tale allegazione, il documento n. 11 prodotto dalla Banca, e citato opportunamente dal primo Giudice, dimostra come gli







RG n. 2045/2013

Repert. n. 2536/2017 del 18/10/2017



investimenti effettivamente riferibili agli appellati sono solo quelli in strumenti finanziari aggressivi (invidualmente specificati anche dal Tribunale).

In punto di diritto, invece, le censure si incentrano sulla necessità di collocare il tema dell'adeguatezza "nella più ampia cornice degli obblighi dell'intermediario".

Va subito rimarcato che, per l'importanza che riveste la segnalazione di inadeguatezza anche in rapporto ai doveri di informazione, sia dall'intermediario verso l'investitore che viceversa, nonché in funzione del rispetto, da parte della Banca, degli indici cui all'art. 29 del Regolamento Consob, il T.U.F. prevede, nel primo caso, l'obbligo per l'intermediario, previsto dall'art. 21, di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse del cliente, di acquisire informazioni e far sì che il cliente sia adeguatamente informato, nel secondo caso il diritto dell'investitore di non fornire informazioni. Il rispetto degli obblighi cui è tenuto l'intermediario e il rifiuto dell'investitore di fornire le informazioni richiestegli, richiedono una prova adeguata, o, quantomeno, indizi tali da far ritenere fondate le contrapposte tesi difensive.

Ebbene, in realtà, per esaminare i comportamenti di cui si dolgono le parti, oltre alle rispettive allegazioni, il Collegio, così come il Tribunale, non ha a disposizione che i documenti in atti, in base ai quali risulta corretta la valutazione del primo Giudice, il quale, sulla base dell'unico documento, prima citato, ha ritenuto provata, in termini di adeguatezza, "la coerenza dell'investimento in obbligazioni Cirio rispetto al profilo di rischio degli investitori".

Peraltro, il rifiuto di fornire le informazioni richieste da parte dell'investitore, non può che mettere l'intermediario nella condizione di valutare il profilo di rischio oggettivamente, quindi rifacendosi alle scelte d'investimento concretamente effettuate nel passato, a meno che, non risulti, da altre fonti di prova, che via sia stata una specifica indicazione, da parte del cliente, di evitare investimenti rischiosi e non





Repert. n. 2536/2017 del 18/10/2017



corrispondenti al suo profilo, tanto da mettere l'intermediario nella condizione di dover rispettare la disposizione dell'art. 28 del Regolamento Consob.

Il settimo motivo deve essere dichiarato inammissibile essendo estremamente generico e non indicando alcun elemento di censura che possa scalfire l'assunto del Tribunale secondo cui "quanto alle informazioni sui rischi in generale si ritiene che le stesse siano state adeguatamente portate a conoscenza degli attori con la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (sottoscritto per ricezione da parte degli attori, doc. 5) ove, effettivamente, si legge che il rischio che la società e gli enti emittenti non fossero in grado di pagare gli interessi e rimborsare il capitale, si rifletteva sulla misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore e che quanto maggiore era la rischiosità tanto maggiore era il tasso d'interesse, come nella fattispecie".

II

Venendo all'ottavo motivo, gli appellanti censurano la sentenza in quanto il Tribunale, pur avendo accertato l'inadempimento della Banca, non ha ritenuto sufficiente, per giustificare la risoluzione del contratto, la "violazione degli obblighi informativi relativi alla natura ed alla rischiosità del titolo di cui all'art. 28 del Regolamento Consob n. 11552/1998", ed anche qualora "si volesse ritenere l'inadempimento all'obbligo informativo di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c.". ("la Banca non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente di aver dato le debite informazioni relative alle caratteristiche dei titoli, dovendosi quindi affermare che, in occasione della conclusione dell'operazione, si è resa inadempiente, rispetto agli obblighi accessori di informativa assunti con il contratto di negoziazione").

Sotto il denunciato profilo, il motivo deve ritenersi fondato in quanto, come lo stesso Tribunale riconosce, l'inadempimento all'obbligazione di comportamento giustifica la







Repert. n. 2536/2017 del 18/10/2017



risoluzione del contratto "alla luce dei recenti arresti di legittimità intervenuti in materia di intermediazione finanziaria". Ritenere non grave l'inadempimento in base alle circostanze indicate dal primo Giudice (v. sentenza pag. 11), non supera il valore cogente dei suddetti principi, secondo cui "in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante la prestazione individuale di «servizi di investimento», cioè mediante negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati" (Cass. Sez. I civile ordinanza n. 14888/2017).

L'adeguatezza dell'investimento ("...risulta provato una elevata propensione al rischio da parte degli attori...") valutato con riferimento al profilo di rischio, non è sufficiente, come invece ha ritenuto il Tribunale, a superare il principio per cui "l'intermediario finanziario è tenuto, nello svolgimento della sua attività, a garantire una conoscenza effettiva del prodotto venduto misurato e rapportato al profilo di investimento del cliente, verificando, ai sensi della previsione di cui all'art. 29 Reg. Consob (espressione del principio della suitability rule), che il cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla sua situazione patrimoniale (Tribunale Bologna, 22 maggio 2007; Tribunale Firenze, 18 febbraio 2005).

Di conseguenza l'inadempimento della Banca non può ritenersi di scarsa importanza, né si può condividere quanto ritenuto dal primo Giudice allorché scrive che "il tasso di specificità delle informazioni varia a seconda del grado di esperienza dell'investitore", come à dire che chi investe abitualmente ha una esperienza tale che l'informazione può anche essere omessa, conclusione ovviamente contraria alla normativa di settore posta a tutela di qualunque investitore e non derogabile. Di ciò è consapevole lo stesso







Sentenza n. 2476/2017 pubbl. il 18/10/2017 RG n. 2045/2013 Repert. n. 2536/2017 del 18/10/2017



Tribunale laddove scrive ..."I'adeguatezza dell'obbligo di informazione dell'investitore, non elide il profilo dell'obbligo di informazione sulle caratteristiche del prodotto in capo alla Banca, dovuta in occasione di ogni operazione di investimento, come risulta dalla chiara lettera dell'art. 28, comma 2 del Regolamento Consob 11522/1998".

H

L'accoglimento del motivo rende superfluo l'esame di ogni altra questione dedotta in giudizio e risulta assorbente della richiesta avanzata dall'appellata a titolo di appello incidentale.

Il contratto deve, quindi, dichiararsi risolto per l'inadempimento dell'appellata, mentre gli appellanti dovranno restituire alla Banca i titoli in loro possesso corrispondendo ogni utilità medio tempore conseguita maggiorata degli interessi legali dalla percezione al saldo.

La Banca soccombente, inoltre, deve essere condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, che si ritiene equo compensare nella misura di un terzo.

P. Q. M.

La Corte definitivamente pronunciando nel giudizio d'Appello di cui al n. 2045/2013
R.G., promosso da contro la
sentenza del Tribunale di Bologna, in composizione collegiale ex D.Lgs n. 5/2003, n.
1838/2012, pubblicata il 25/06/2012, così dispone:
1. accoglie l'ottavo motivo d'appello e per l'effetto dichiara risolto per
inadempimento dell'appellata il contratto d'acquisto di bond Cirio per £ 100.000.000
stipulato l'11/07/2001 tra
S.n.A.

14







Sentenza n. 2476/2017 pubbl. il 18/10/2017 RG n. 2045/2013 Repert. n. 2536/2017 del 18/10/2017



2. Dichiara la Banca , in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta alla corresponsione agli appellanti di quanto versato all'atto dell'investimento, maggiorato degli interessi legali dal momento dell'esborso al saldo.

3. Dichiara tenuti a restituire i titoli di cui al contratto risolto, nonché a corrispondere alla ogni utilità medio tempore conseguita,maggiorata degli interessi legali dalla percezione al saldo.

Rigetta nel resto.

5. Condanna la Banca , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, compensandole per un terzo, che liquida per l'intero, relativamente al primo grado, in € 7.254,00, oltre 15%, IVA e CAP come per legge, per il grado d'appello in € 6.615,00, oltre 15%, IVA e CAP.

Cosi deciso nella Camera di Consiglio della III Sezione civile della Corte di Appello di Bologna il 03/10/2017.

Il Presidente

Anele Wis rolers

Il Giudice Ausiliario Estensore

pauth '

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Depositato
18 OTT 2017

15 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Paola Mazzocco

dirittobancario.il